

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"NUCLEO VOLONTARIATO A.N.C. – VAL FIEMME"**

**SOMMARIO**

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Titolo I.....</b>                                                                                       | <b>3</b>  |
| <b>Costituzione e scopi.....</b>                                                                           | <b>3</b>  |
| <b>Art. 1 - Denominazione-sede-durata .....</b>                                                            | <b>3</b>  |
| <b>Art. 1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" .....</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>Art. 2 - Affiliazione .....</b>                                                                         | <b>3</b>  |
| <b>Art. 3 - Attività di interesse generale.....</b>                                                        | <b>3</b>  |
| <b>Art. 4 - Finalità e attività .....</b>                                                                  | <b>4</b>  |
| <b>Titolo II .....</b>                                                                                     | <b>6</b>  |
| <b>Norme sul rapporto associativo .....</b>                                                                | <b>6</b>  |
| <b>Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno .....</b>                                                       | <b>6</b>  |
| <b>Art. 6 - Associati.....</b>                                                                             | <b>6</b>  |
| <b>Art. 7 - Procedura di ammissione .....</b>                                                              | <b>6</b>  |
| <b>Art. 8 - Diritti e doveri degli associati .....</b>                                                     | <b>7</b>  |
| <b>Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo .....</b>                                         | <b>7</b>  |
| <b>Titolo III.....</b>                                                                                     | <b>8</b>  |
| <b>Norme sul volontariato .....</b>                                                                        | <b>8</b>  |
| <b>Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato .....</b>                                       | <b>8</b>  |
| <b>Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite.....</b>                                             | <b>8</b>  |
| <b>Titolo IV .....</b>                                                                                     | <b>9</b>  |
| <b>Organi sociali.....</b>                                                                                 | <b>9</b>  |
| <b>Art. 12 - Organi dell'Associazione.....</b>                                                             | <b>9</b>  |
| <b>Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum .....</b>                                            | <b>10</b> |
| <b>Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum.....</b>                                         | <b>10</b> |
| <b>Art. 16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto .....</b>                                         | <b>11</b> |
| <b>Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica .....</b>                             | <b>11</b> |
| <b>Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.....</b>           | <b>11</b> |
| <b>Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo.....</b>                                                   | <b>12</b> |

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica .....                             | 13 |
| Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo ..... | 13 |
| Titolo V .....                                                                       | 14 |
| I libri sociali .....                                                                | 14 |
| Art. 22 - Libri sociali e registri.....                                              | 14 |
| Titolo VI.....                                                                       | 14 |
| Rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri .....                              | 14 |
| Art. 23 - Procedura per il riconoscimento da parte dell'A.N.C.....                   | 14 |
| Art. 24 - Rapporti con l'A.N.C.....                                                  | 15 |
| Art. 25 - Uso dell'Uniforme A.N.C. ....                                              | 15 |
| Titolo VII .....                                                                     | 15 |
| Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.....              | 15 |
| Art. 26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.....              | 15 |
| Art. 27 - Risorse economiche.....                                                    | 15 |
| Art. 28 - Bilancio di esercizio .....                                                | 16 |
| Titolo VIII.....                                                                     | 16 |
| Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio .....                    | 16 |
| Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio .....                            | 16 |
| Titolo IX.....                                                                       | 16 |
| Disposizioni transitorie e finali .....                                              | 16 |
| Art. 30 - Disposizioni transitorie.....                                              | 16 |
| Art. 31 - Norme di rinvio.....                                                       | 17 |

## **Titolo I**

### **Costituzione e scopi**

#### **Art. 1 - Denominazione-sede-durata**

1. L'Associazione denominata "Nucleo volontariato A.N.C. – Val Fiemme", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale Comune di Cavalese. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito della Comunità territoriale della Val di Fiemme e Fassa non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento, con possibilità di operare su tutto il territorio nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Art. 1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV"**

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ODV" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Nucleo volontariato A.N.C. – Val Fiemme ODV".
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ODV" non può più essere utilizzato.

#### **Art. 2 - Affiliazione**

1. L'Associazione si affilia all'Associazione Nazionale Carabinieri, di seguito indicata come A.N.C. e si impegna a rispettarne lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali della stessa.
2. L'Associazione, quale segno distintivo, si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al Titolo VI del presente statuto.
3. L'associazione, nell'esercizio delle proprie attività, adotta bandiere, uniformi, distintivi, loghi e livree dei mezzi le cui dimensioni, forme, logotipi ed uso sono definiti e approvati dall'A.N.C.

#### **Art. 3 - Attività di interesse generale**

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle

seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5, c. 1, lett. e), f), i) ed u) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

#### **Art. 4 - Finalità e attività**

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) sostenere e aiutare le popolazioni colpite da eventi calamitosi naturali e/o provocati dalle attività dell'uomo;
- b) coadiuvare la Polizia di Stato, i Carabinieri, e le Polizie Municipali nel garantire la sicurezza della strada e fluidità del traffico in occasione di eventi privati, come le manifestazioni sportive, culturali, ricreative, religiose e di rappresentanza;
- c) sostenere le Amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di sicurezza e sostenibilità della cultura della sicurezza urbana ed extra-urbana volte a migliorare la percezione della sicurezza nei cittadini;
- d) salvaguardare il patrimonio storico, culturale e artistico;
- e) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, incentivando nuove realtà progettuali nell'ambito del non profit;
- f) promuovere e valorizzare la cultura e la pratica del volontariato e della cittadinanza attiva.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) effettuare interventi di soccorso nell'ambito delle Valli di Fiemme e Fassa (TN) e, se richiesto, anche a livello regionale, nazionale ed internazionale e di prestare la sua opera in caso di calamità e in ogni caso in cui venga richiesta l'utilità della propria opera, secondo la propria disponibilità, in materia di previsione e prevenzione nel campo della sicurezza del territorio, segnalazione incendi, sicurezza stradale e della mobilità, salvaguardia e vigilanza dell'ambiente, della fauna e della flora, difesa e protezione degli animali;
- b) operare per la salvaguardia della popolazione civile e del territorio attraverso forme di collaborazione con le Autorità e gli Enti competenti;
- c) contribuire, anche mediante convenzioni, intese, accordi ed ogni altro atto simile, con altre associazioni, autorità od enti pubblici ad iniziative di questi dirette al monitoraggio del territorio, dell'ambiente, della tutela degli ecosistemi oppure alla vigilanza del territorio e della mobilità;
- d) promuovere iniziative che coinvolgono i vari elementi della comunità locale, finalizzate a promuovere la sicurezza del territorio con particolare attenzione alle esigenze dei bambini, realizzando ad esempio attività di vigilanza e ausilio per la sicurezza negli attraversamenti

- pedonali, in particolare nelle vicinanze di edifici scolastici oppure attività di accompagnamento dei bambini in età scolare nei percorsi casa – scuola;
- e) collaborare con gli Enti Pubblici e con altre istituzioni per il monitoraggio e la difesa del territorio per rilevare situazioni di degrado urbano;
  - f) promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di formazione, studio, dibattito ed addestramento;
  - g) partecipare ad iniziative dirette al monitoraggio del territorio, della mobilità e della viabilità per favorire la sicurezza stradale, Anche in occasione di manifestazioni ed attività sociali, sportive ricreative e culturali;
  - h) promuovere la cultura del volontariato di protezione civile come crescita individuale della persona e della collettività anche attraverso manifestazioni culturali, didattiche, scientifiche, sportive e ricreative (svolte anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati aventi finalità istituzionali analoghe);
  - i) promuovere iniziative volte alla realizzazione di un sistema integrato (anche a livello culturale) di sicurezza delle città e del territorio fondato sull'integrazione tra la diffusione della cultura della collaborazione tra cittadini attivi e le azioni di prevenzione, contrasto e riparazione dei fenomeni di criminalità, inciviltà, illiceità e disordine urbano diffuso;
  - j) intraprendere, promuovere e partecipare ad iniziative dirette al monitoraggio e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico;
  - k) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali quali, a mero titolo esemplificativo, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop;
  - l) curare la redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione;
  - m) promozione e/o finanziamento e/o realizzazione e/o partecipazione a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
  - n) organizzazione di attività ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;
  - o) utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altri social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi associati e volontari;
  - p) collaborazione e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelli dell'Associazione;
  - q) creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, Anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
  - r) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
3. L'Associazione può svolgere, ex Art. 6 del Codice del Terzo settore, Anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'Art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 6 - Associati**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche in regola con il versamento della quota sociale dell'A.N.C., anche se non iscritte alla sezione locale, le quali, aderendo alle finalità istituzionali della Associazione stessa, ne accettano lo statuto ed intendono collaborare nel raggiungimento degli scopi previsti dallo stesso.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### **Art. 7 - Procedura di ammissione**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, i soggetti di cui all'art. 6 co. 1 del presente Statuto che ne abbiano interesse presentano domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, su apposito modulo predisposto dall'Associazione stessa, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere Anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

## **Art. 8 - Diritti e doveri degli associati**

### **1. Gli associati hanno il diritto di:**

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

### **3. Gli associati hanno il dovere di:**

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

## **Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

### **1. La qualità di associato si perde per:**

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'Art. 7 del presente Statuto.

### **2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:**

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
- d) negligenza e/o scarsa partecipazione alle attività programmate dall'Associazione.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo

ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Entro 30 (trenta) giorni dal recesso o dall'esclusione l'associato deve tassativamente riconsegnare tutto il materiale affidatogli dall'Associazione per lo svolgimento dei servizi; la mancata restituzione di tutto il materiale consegnato darà luogo all'addebito dei relativi costi di approvvigionamento.

### **Titolo III**

#### **Norme sul volontariato**

##### **Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

##### **Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

## **Titolo IV**

### **Organi sociali**

#### **Art. 12 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo).
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo 2 (due) deleghe per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi Anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi Anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della

riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 1/4 (un quarto) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

#### **Art. 16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

#### **Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il numero di consiglieri può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'Art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

#### **Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.
3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi Anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
8. Le votazioni si effettuano con voto palese.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
  - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
  - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
  - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
  - i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
  - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
  - k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
  - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
  - p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  - q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'opera di organizzazione e sviluppo dell'Associazione, ed in particolare si occupa di:

- a) provvedere alle varie incombenze amministrative, in particolare della gestione dei libri sociali;
- b) ha il compito della tenuta contabile e amministrativa dell'Associazione ovvero tenere i rapporti con il soggetto incaricato esterno. Predispone i vari documenti contabili ed economici da sottoporre all'esame del consiglio direttivo. Può per delega del consiglio direttivo, avere la firma sui conti correnti bancari o postali aperti a nome dell'Associazione;
- c) svolgere le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### **Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

#### **Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Art. 17, c.3 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante

a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

## **Titolo V**

### **I libri sociali**

#### **Art. 22 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## **Titolo VI**

### **Rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri**

#### **Art. 23 - Procedura per il riconoscimento da parte dell'A.N.C.**

1. Entro un mese dalla modifica delle norme sulla propria organizzazione (statuto) e attività e sul proprio funzionamento (regolamento), l'organizzazione deve richiedere ed ottenere l'approvazione da parte del Presidente Nazionale dell'A.N.C. La documentazione, da inoltrarsi attraverso il servizio di Coordinamento nazionale delle attività di volontariato A.N.C. (SE.CO. V.), dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente dell'Associazione, dal Coordinatore provinciale o dall'Ispettore regionale interessati. Nelle more dell'approvazione, l'Associazione non può fregiarsi dell'appartenenza all'A.N.C. Tale processo di approvazione da parte di A.N.C. riguarda l'affiliazione dell'Associazione all'A.N.C. stessa e non pregiudica in ogni caso l'esistenza dell'Associazione e la sua autonomia.

2. Il Presidente nazionale A.N.C. ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.

3. In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore regionale A.N.C. adotterà provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'A.N.C.), il Presidente nazionale, sentito il Comitato centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione.

#### **Art. 24 - Rapporti con l'A.N.C.**

1. L'organizzazione mantiene i rapporti con L'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il SE.CO. V., istituito presso la Presidenza nazionale A.N.C., mediante relazioni semestrali concernenti la propria attività.
2. L'Ispettore regionale e il delegato regionale per il volontariato possono:
  - a. accedere ai locali dell'Associazione, previ accordi;
  - b. verificare i libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della Associazione;
  - c. partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli associati e alle riunioni del Consiglio Direttivo;
  - d. richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dell'Associazione, in caso di richiesta di adesione da parte di socio proveniente da altra sezione, deve provvedere a darne comunicazione scritta alla sezione di appartenenza che dovrà verificare e comunicare la regolarità del versamento della quota sociale.

#### **Art. 25 - Uso dell'Uniforme A.N.C.**

1. L'uso dell'uniforme A.N.C. da parte degli appartenenti all'Associazione è prerogativa esclusiva dei nuclei approvati secondo le modalità previsti dall'articolo 27 del presente Statuto. Nelle more dell'approvazione, gli associati non possono indossare l'uniforme A.N.C.
2. L'uniforme è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.
3. Il Presidente nazionale, attraverso il SE.CO.V, determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
4. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi violazioni da parte di singoli associati comportano l'esclusione dall'Associazione.

### **Titolo VII**

#### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

#### **Art. 26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, Anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, Anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 27 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative;

- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex Art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'Art. 6 del Codice del Terzo settore.

### **Art. 28 - Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

## **Titolo VIII**

### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

#### **Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina Anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del Codice del Terzo settore.

## **Titolo IX**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 30 - Disposizioni transitorie**

1. La durata degli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, si computa a partire dall'entrata in vigore del presente statuto.

### Art. 31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE DI CAVALESE  
REGISTRATO IL 15/06/2023, AL N. 143 SERIE 3  
RISCOSSI € \_\_\_\_\_ EURO \_\_\_\_\_  
DI CUI € \_\_\_\_\_ PER IPOTECARIA  
PAGAMENTO IN DATA \_\_\_\_\_ AZIENDA \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

